

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2634 del 01/08/2016
Oggetto	SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2698 del 01/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno uno AGOSTO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Oggetto: SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DI
COMPETENZA DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI
RAVENNA.**

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";

PREMESSO:

- che ai sensi del comma 5 dell'art. 95 del DLgs 152/06 per la tutela della risorsa idrica l'Autorità concedente può disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative ai prelievi, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- che il Regolamento regionale n. 41/2001 prevede, all'art. 30 comma 1, la possibilità di sospensione dei prelievi per motivi di pubblico interesse, tra i quali è espressamente previsto il mantenimento del deflusso minimo vitale;
- che i prelievi regolamentati con specifico atto di concessione sono corredati da un disciplinare, sottoscritto dal concessionario, che obbliga questi a sospendere il prelievo quando la portata del corso d'acqua scenda al di sotto del DMV o quando l'Amministrazione renda noto il divieto di prelevare acqua;

DATO ATTO:

- che l'art. 57 delle Norme del PTA "Tempi di applicazione del DMV" stabilisce che a partire dal 2008 tutte le derivazioni dovranno essere regolate in modo da lasciar defluire il DMV idrologico, e che i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV verranno applicati entro il 31.12.2016;
- che nell'Allegato D della citata DGR 2067/2015 sono stati definiti i soprarichiamati parametri correttivi permettendo di fissare, per tutti i corpi idrici regionali naturali, i valori di riferimento del DMV medi e alle sezioni di chiusura;
- che conseguentemente i valori di DMV fissati nei soprarichiamati disciplinari di concessione sono di norma i soli DMV idrologici;

CONSIDERATO:

- che ai sensi di quanto previsto al Titolo IV del PTA (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica), ai fini del bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corpi idrici interessati;
- che in particolare, l'art. 51, comma 2 del PTA stabilisce che le derivazioni di acqua pubblica debbano essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici" come previsto dall'art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (come modificato dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs 152/2006);
- che il perdurare nell'ultimo periodo temporale di scarse e sporadiche precipitazioni, unitamente a campi di temperature elevate, ha determinato una riduzione idrica significativa del regime di magra nella grande maggioranza dei corsi d'acqua a carattere torrentizio del territorio regionale, accertato anche da controlli diretti di Arpae da cui si evince che sono state raggiunte portate pari o inferiori al DMV idrologico nella quasi totalità delle seguenti sezioni misurate;
- che le previsioni meteorologiche evidenziano per il prossimo periodo assenza di pioggia ed innalzamenti delle temperature, comportando un'ulteriore diminuzione della portata idrica, attualmente già in fase critica;

- che tale regime di magra provoca una sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico e delle sue capacità autodepurative, che potrebbero provocare gravi conseguenze anche sul piano igienico-sanitario;

RITENUTO:

- che si renda necessario assumere i provvedimenti mirati a garantire la tutela dell'ecosistema fluviale ovvero emanare provvedimenti tesi alla sospensione dei prelievi;
- che occorre comunque garantire la possibilità di prelievo nel caso vengano rispettate le condizioni previste nel Disciplinare di concessione relativamente alle portate da lasciar defluire in alveo, derogando alla sospensione le seguenti tipologie di prelievo:
 - 1) le derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, che a norma delle vigenti leggi è prioritario rispetto a tutti gli altri utilizzi;
 - 2) i prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento;
 - 3) i prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell'acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
 - 4) i prelievi destinati alla sola irrigazione:
 - delle colture fruttivitticole, orticole e floro-vivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo;
 - delle colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;
 - delle colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);

DATO ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER del 9/6/2016, in vigore dal 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. 1. di disporre la sospensione del prelievo idrico, nel territorio di competenza della SAC di Ravenna, dai seguenti corsi d'acqua:
 - fiume Lamone e affluenti, dal confine di Regione fino all'immissione delle acque del CER (comune di Faenza);
 - torrente Marzeno e affluenti, nelle Province di Forlì – Cesena e Ravenna;
 - fiume Montone e affluenti, dal confine con la Provincia di Forlì-Cesena fino all'altezza del ponte di Ragone sulla S.P n. 5;
 - fiume Savio, dal confine di Provincia fino all'immissione delle acque del CER.
2. di stabilire che il divieto di cui al punto 1 abbia efficacia per i titolari di:
 - autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo;
 - concessione di derivazione;
 - idoneo titolo concessorio, ancorché scaduto il 31/12/05 se assoggettabile a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del R.R. 4/05;
3. di disporre che, al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o nel caso di effettiva impossibilità, di comunicare al servizio le modalità di disattivazione in modo che siano effettive e facilmente controllabili;
4. di garantire la possibilità di prelievi nel caso venga lasciata defluire la componente idrologica del DMV fissata all'interno del PTA e che in tal caso possano derogare dalla sospensione le seguenti tipologie di prelievo:
 1. le derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, che a norma delle vigenti leggi è prioritario rispetto a tutti gli altri utilizzi;

2. i prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento, in assenza di fonti alternative;
3. i prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell'acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
4. i prelievi destinati alla sola irrigazione:
 - delle colture fruttivicole, orticole e floro-vivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo;
 - delle colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;
 - delle colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);
5. di precisare che saranno possibili deroghe al DMV solamente per le casistiche previste dall'art. 58 delle Norme del Piano di Tutela delle acque regionale, previa richiesta scritta del concessionario e valutazione congiunta di Arpa e con il Servizio regionale competente in materia di pianificazione delle risorse idriche;
6. di precisare che i titolari di concessione non possono avvalersi delle suddette deroghe per periodi già vietati all'interno del disciplinare allegato alla propria concessione di derivazione;
7. di dare conto che ogni prelievo effettuato al di fuori delle deroghe previste dal presente provvedimento sia da considerarsi abusivo e quindi soggetto alle sanzioni previste dal RD n. 1775 dell'11 dicembre 1933 e successive modifiche;
8. di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da € 103,29 ad € 1.032,91, ai sensi dell'art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o concessione;

9. di affidare agli agenti accertatori e agli Organi di polizia competenti il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento;
10. di far decorrere l'efficacia della presente determinazione dirigenziale dalla data del 02/08/2016;
11. di rinviare ad apposito atto la revoca delle predette disposizioni, qualora il mutamento delle condizioni di deflusso dei corsi d'acqua lo consenta;
12. di trasmettere copia della presente determinazione in via informatica a tutti i Comuni interessati del territorio di competenza della SAC, ai Comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competenti, per l'affissione ai relativi Albi Pretori nonché alle Associazioni di categoria interessate ed ai maggiori quotidiani a diffusione locale (in quest'ultimo caso in forma di comunicato stampa);
13. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1b).

IL DIRETTORE DELLA SAC DI RAVENNA
(F.to Dott. Alberto Rebucci)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.